Anno 1872. Roma - Giovedì, 20 Giugno Num. 169.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:
In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;
In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

PARTE UFFICIALE

Il N. 833 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Vito, in data 14 aprile 1872,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di San Vito, nella provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la denominazione di *San Vito Romano.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 16 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 835 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il ruolo normale dell'Archivio di Stato in Firenze, approvato col Nostro decreto 26 marzo 1871, n. 162 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il ruolo normale degli uscieri e serventi dell'Archivio di Stato in Firenze, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

RUOLO NORMALE *degli uscieri e serventi dell'Archivio di Stato di Firenze.*

1° Usciere	L.	1,200
2° Id.	»	1,200
3° Id.	»	800
4° Id.	»	800
5° Id.	»	600
Servente	»	420
Totale	L.	5,020

Addì 3 maggio 1872.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. CORRENTI.

Il N. CCXCII *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione adottata per aumento del capitale e per modificazioni dello statuto in assemblea generale del 19 gennaio 1872 dagli azionisti della Società anonima di credito, sedente in Cagliari sotto la denominazione di *Banco di Cagliari;*

Visti lo statuto di detta Società e il Regio decreto che lo approva in data 11 aprile 1869, n. MMCXXII;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai termini della deliberazione sociale 19 gennaio 1872, il capitale del Banco di Cagliari è aumentato dalle lire 500,000 alle lire 2,000,000 mediante emissione di 7500 azioni nuove di lire 200 ciascuna, e lo statuto della Società, riformato colla citata deliberazione sociale del 19 gennaio 1872, è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi sono le seguenti:

a) Nell'art. 8, alle parole « o da un suo procuratore » sono sostituite queste: « e dal cessionario o da un loro procuratore speciale. »

b) In fine dell'art. 13 sono aggiunte queste parole: « Il Banco si interdice anche le operazioni di pura sorte, quelle fittizie di borsa o sopra merci, e non impiega in operazioni di lunga scadenza le somme ricevute in deposito in conto corrente. »

c) In fine dell'art. 23 sono aggiunte queste parole: « A queste condizioni dovrà acconsentire il debitore pignoratizio, e ne farà esplicita menzione la obbligazione di cui all'art. 22. »

d) Nell'art. 27, dopo le parole « azionisti intervenuti » sono inserite queste: « sia non minore di trenta e ».

Nello stesso articolo 27, dopo le parole « saranno valide » sono inserite queste: « limitatamente agli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione. »

e) Nell'art. 31, dopo le parole « i resoconti saranno pubblicati, sono inserite queste: « e trasmessi al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio appena abbiano ricevuto l'approvazione dell'Assemblea generale. Il Banco pubblica anche la situazione mensile dei suoi conti, trasmettendola nella prima decade di ciascun mese allo stesso Ministero per la inserzione nel Bollettino. »

f) Nell'art. 32, alle parole « e tre sindaci » sono sostituite le parole « i sindaci intervengono alle adunanze del Consiglio. »

g) Nell'art. 33, alle parole « per tre anni e saranno rinnovati per un terzo ogni anno » sono sostituite queste: « un biennio e ne sarà rinnovata la metà ogni anno, cioè quattro nel primo e cinque nel secondo anno di ciascun biennio. »

h) Nell'art. 35, dopo le parole « i sindaci con voto deliberativo » sono inserite queste: « Per la validità di tali deliberazioni occorre l'intervento all'adunanza di sette membri fra i consiglieri e sindaci; per le stesse deliberazioni i sindaci contraggono la responsabilità propria degli amministratori. »

i) In principio dell'art. 40, alle parole « I sindaci avranno » sono sostituite queste: I sindaci sono tre e vengono eletti annualmente dall'assemblea generale; avranno ».

Art. 3. Il contributo della Società nelle spese per gli uffici d'ispezione, e pagabile a trimestri anticipati, è aumentato dalle lire 250 alle lire 300.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. CCXCIV *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova, per essere eretta in Corpo morale con l'approvazione del proprio statuto;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione 19 aprile 1872 di detta Società, con cui consente a cancellare l'art. 20 dello statuto proposto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova è eretta in Corpo morale per gli effetti della legge civile, ed è approvato, con la modificazione sopraccennata, lo statuto deliberato nell'adunanza sociale del 15 gennaio 1872.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 12 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Circolare

ai signori Prefetti del Regno per sussidi alle provincie danneggiate dalle inondazioni.

Roma, addì 19 giugno 1872.

Le recenti inondazioni del Po e del Ticino cagionarono danni gravissimi in alcune provincie del Regno, e massime in quella di Ferrara, ove intorno a 70000 ettari di terreno furono allagati, i raccolti pendenti distrutti, moltissimi edifizii rovinati, ridotta alla più squallida miseria una popolazione di circa 30,000 abitanti.

Non indugiò il Governo del Re ad accorrere con tutti i mezzi disponibili al riparo di tanta sventura. Provincie, comuni, privati cittadini, anco de' luoghi non colpiti dal disastro, parteciparono con larghe sovvenzioni all' opera pietosa; e fu veramente mirabile la gara di beneficenza che si manifestò per sovvenire a' primi bisogni e alle supreme necessità del momento.

Intanto, mentre il Governo e la provincia stanno prendendo i più acconci provvedimenti, per rimediare ai guasti recati nelle opere pubbliche di ogni maniera, per alleviare i contribuenti e per agevolar la ricerca de' capitali occorrenti a rinnovar la coltura di tante terre devastate dalle acque, procacciando insieme lavoro alle classi povere, è pur mestieri di venire, almen per qualche tempo, in efficace soccorso a parecchie migliaia di miseri, che per l'età, per il sesso, o la malferma salute, rimangono privati d'ogni mezzo di sussistenza.

La carità e beneficenza locale, per quanto sia viva, non può bastare da sè al riparo di tanti mali straordinari; ma è d'uopo che le si associ quella dell'intiero paese.

Io mi rivolgo quindi a lei, signor prefetto, affinchè, coi mezzi e ne' modi che può fornirle l'alto suo ufficio di capo del Governo in codesta provincia, voglia eccitare i comuni, gli altri corpi morali, e i privati possidenti, a questo benefico concorso.

Io non dubito che la sua iniziativa sarà secondata dal cuor generoso di coteste popolazioni, alle quali non si fece mai invano appello, ogni qualvolta vennero chiamate in aiuto di grandi sventure sopraggiunte ad altre parti del Regno. E questa sarà un'occasione di più, per dimostrar luminosamente i providi effetti di quella solidarietà, che unisce tra loro tutte le provincie nostre, e forma così il più saldo legame, la più sincera guarentigia della unità nazionale.

Il Ministro: G. LANZA.

REGOLAMENTO
di navigazione e di polizia pel Basso Danubio

Cont. e fine — Vedi n. 165, 166, 167 e 168

TARIFFA
dei diritti di navigazione da prelevarsi alla foce di Sulina.

La Commissione Europea del Danubio,

Visto l'articolo 16 del trattato di Parigi del 30 marzo 1856, il quale stabilisce che le spese dei lavori eseguiti per isbarazzare le foci del Danubio e le parti del mare in vicinanza di esse dagli ostacoli che le ostruiscono, nonchè le spese degli stabilimenti aventi per oggetto di assicurare e di facilitare la navigazione, saranno coperte per mezzo del prelevamento di diritti fissi stabiliti dalla Commissione;

Vista la tariffa promulgata il 2 novembre 1865 per fissare l'ammontare di questi diritti, quale si trova annessa all'Atto Pubblico relativo alla navigazione della foce del Danubio, sottoscritta in Galatz lo stesso giorno, e ratificata nella seduta della Conferenza di Parigi in data del 28 marzo 1866;

Viste le disposizioni modificanti le tasse dei battelli a vapore, promulgate dalla Commissione il 26 aprile 1867;

Visto l'articolo 15 del suddetto Atto Pubblico in data del 2 novembre 1365, il quale stabilisce che alla scadenza d'ogni termine di cinque anni ed allo scopo di diminuire, se è possibile, gli oneri imposti alla navigazione, sarà proceduto alla revisione della predetta tariffa, e che l'ammontare delle tasse sarà ridotto di quanto si potrà, pur conservando la rendita media giudicata necessaria;

Considerando che dopo entrata in vigore la tariffa del 2 novembre 1865, le dighe provvisorie costrutte alla foce di Sulina sono state trasformate in opere permanenti, e che dei nuovi lavori sono stati eseguiti nel braccio del fiume che scorre da questa foce per rettificarne le curve più difficili e per assicurare ai bastimenti un notevole aumento di profondità anche ad acque basse;

Che la necessità di provvedere all'ammortizzazione del prestito contratto per far fronte alle spese di questi lavori, nonchè al rimborso delle somme prestate dal Governo di S. M. I. il Sultano per i primi bisogni della Commissione, non permette ancora d'operare una riduzione generale nella misura dei diritti di navigazione;

Considerando che, per quanto concerne i bastimenti di grande portata e di grande pescaggio, il mantenimento della tariffa attualmente in vigore è giustificato dall'estensione data ai lavori di miglioramento fluviale, di cui questi bastimenti profittano in proporzione maggiore degli altri;

Che tuttavolta sembra equo, ed è possibile, di ridurre i diritti imposti ai bastimenti di medio tonnellaggio, i quali fin ora hanno pagato, in proporzione dei vantaggi che essi ritraggono dai lavori eseguiti, tasse più elevate che i bastimenti di più grande portata; che v'ha luogo parimente di stabilire una maggiore uguaglianza nella tassazione fra i bastimenti a vela ed i battelli a vapore;

Sanziona la tariffa di cui segue il tenore:

Art. 1. Ogni bastimento a vela stazante più di trenta tonnellate, che lascia il porto di Sulina per uscire in mare, e che dalle sue polizze di carico o dal suo manifesto resulta avere un carico equivalente a più del terzo del suo tonnellaggio, paga, per tonnellata di staza, un diritto fisso di navigazione, il cui ammontare è qui sotto determinato, in ragione del tonnellaggio totale del bastimento e della profondità della barra alla foce del braccio di Sulina,

I bastimenti che hanno risalito il fiume per ricevere il carico in un porto dell'interno pagano i diritti determinati in franchi e centesimi dal quadro seguente:

Bastimenti a vela che hanno risalito il fiume	Ammontare dei diritti da pagarsi, con una profondità alla foce						
			di più di				
	di meno di 10 piedi	di 10 piedi almeno e di 11 piedi al più	11 piedi a 12 piedi	12 piedi a 13 piedi	13 piedi a 14 piedi	14 piedi a 15 piedi	15 piedi
	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.
D'oltre 30 tonnellate e non oltrepassanti 60 tonnellate	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50
D'oltre 60 tonnellate e non oltrepassanti 100 tonnellate	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
D'oltre 100 tonnellate e non oltrepassanti 150 tonnellate	1 »	1 35	1 70	1 70	1 70	1 70	1 70
D'oltre 150 tonnellate e non oltrepassanti 200 tonnellate	1 »	1 85	1 70	2 10	2 10	2 10	2 10
D'oltre 200 tonnellate e non oltrepassanti 250 tonnellate	1 »	1 35	1 70	2 10	2 50	2 50	2 50
D'oltre 250 tonnellate e non oltrepassanti 300 tonnellate	1 »	1 35	1 70	2 10	2 50	2 90	2 90
D'oltre 300 tonnellate	1 »	1 85	1 70	2 10	2 50	2 90	3 30

I bastimenti che ricevono il loro carico, tutto od in parte, nel porto di Sulina, senza risalire il fiume oltre il detto porto, pagano i diritti determinati in franchi e centesimi dal quadro seguente:

Bastimenti a vela che caricano in Sulina	Ammontare dei diritti da pagarsi, con una profondità alla foce						
			di più di				
	di meno di 10 piedi	di 10 piedi almeno e di 11 piedi al più	11 piedi a 12 piedi	12 piedi a 13 piedi	13 piedi a 14 piedi	14 piedi a 15 piedi	15 piedi
	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.
D'oltre 30 tonnellate e non oltrepassanti 60 tonnellate	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30
D'oltre 60 tonnellate e non oltrepassanti 100 tonnellate	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50
D'oltre 100 tonnellate e non oltrepassanti 150 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 60	1 60	1 60	1 60
D'oltre 150 tonnellate e non oltrepassanti 200 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 90	1 90	1 90	1 90
D'oltre 200 tonnellate e non oltrepassanti 250 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 90	2 20	2 20	2 20
D'oltre 250 tonnellate e non oltrepassanti 300 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 90	2 20	2 50	2 50
D'oltre 300 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 90	2 20	2 50	2 80

Ogni bastimento a vela che staza più di trecento tonnellate, e che abbia un pescaggio troppo considerevole per uscire dal porto di Sulina senza allibare una parte del suo carico, gode d'una riduzione del venticinque per cento sull'ammontare dei diritti di navigazione determinati dal presente articolo, per tutto il tempo che la profondità della foce è più di quindici piedi.

Art. 2. Salvo l'eccezione stabilita dal secondo alinea dell'articolo tre della presente tariffa, ogni bastimento a vapore che lascia il porto di Sulina per uscire in mare e che dalle sue polizze di carico o dal sue manifesto risulta avere un carico equivalente a più del terzo del suo tonnellaggio, paga, per tonnellata di staza, un diritto fisso di navigazione ugualmente determinato in ragione del tonnellaggio del bastimento e della profondità della barra alla foce di Sulina.

Per i bastimenti a vapore che effettuano i loro viaggi fra i porti del Danubio altri che quello di Sulina, ed i porti del mar Nero o del Bosforo, i diritti sono determinati in franchi e centesimi dal quadro seguente:

Bastimenti a vapore che hanno risalito il fiume e che non vanno al di là del Bosforo	Ammontare dei diritti da pagarsi, con una profondità alla foce						
			di più di				
	di meno di 10 piedi	di 10 piedi almeno e di 11 piedi al più	11 piedi a 12 piedi	12 piedi a 13 piedi	13 piedi a 14 piedi	14 piedi a 15 piedi	15 piedi
	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.
D'oltre 30 tonnellate e non oltrepassanti 150 tonnellate	0 60	0 60	0 60	0 60	0 60	0 60	0 60
D'oltre 150 tonnellate e non oltrepassanti 200 tonnellate	0 60	0 90	1 20	1 20	1 20	1 20	1 20
D'oltre 200 tonnellate e non oltrepassanti 250 tonnellate	0 60	0 90	1 20	1 40	1 40	1 40	1 40
D'oltre 250 tonnellate e non oltrepassanti 300 tonnellate	0 60	0 90	1 20	1 40	1 60	1 60	1 60
D'oltre 300 tonnellate e non oltrepassanti 350 tonnellate	0 60	0 90	1 20	1 40	1 60	1 80	1 80
D'oltre 350 tonnellate	0 60	0 90	1 20	1 40	1 60	1 80	2 »

Per i bastimenti a vapore che effettuano i loro viaggi fra il porto di Sulina, senza avere risalito il fiume, ed i porti del mar Nero o del Bosforo, i diritti sono determinati in franchi e centesimi dal quadro seguente:

Bastimenti a vapore che caricano in Sulina senza avere risalito il fiume e che non vanno al di là del Bosforo	Ammontare dei diritti da pagarsi, con una profondità alla foce						
			di più di				
	di meno di 10 piedi	di 10 piedi almeno e di 11 piedi al più	11 piedi a 12 piedi	12 piedi a 13 piedi	13 piedi a 14 piedi	14 piedi a 15 piedi	15 piedi
	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.
D'oltre 30 tonnellate e non oltrepassanti 150 tonnellate	0 45	0 45	0 45	0 45	0 45	0 45	0 45
D'oltre 150 tonnellate e non oltrepassanti 200 tonnellate	0 50	0 75	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10
D'oltre 200 tonnellate e non oltrepassanti 250 tonnellate	0 50	0 75	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25
D'oltre 250 tonnellate e non oltrepassanti 300 tonnellate	0 50	0 75	1 10	1 25	1 40	1 40	1 40
D'oltre 300 tonnellate e non oltrepassanti 350 tonnellate	0 50	0 75	1 10	1 25	1 40	1 55	1 55
D'oltre 350 tonnellate	0 50	0 75	1 10	1 25	1 40	1 55	1 70

Per i bastimenti a vapore che effettuano i loro viaggi fra i porti del Danubio, altri che quello di Sulina, ed i porti situati al di là del Bosforo, i diritti sono determinati in franchi e centesimi dal quadro seguente:

Bastimenti a vapore che hanno risalito il fiume e che vanno al di là del Bosforo	Ammontare dei diritti da pagarsi, con una profondità alla foce						
			di più di				
	di meno di 10 piedi	di 10 piedi almeno e di 11 piedi al più	11 piedi a 12 piedi	12 piedi a 13 piedi	13 piedi a 14 piedi	14 piedi a 15 piedi	15 piedi
	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.
D'oltre 30 tonnellate e non oltrepassanti 150 tonnellate	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80
D'oltre 150 tonnellate e non oltrepassanti 200 tonnellate	1 »	1 35	1 70	1 70	1 70	1 70	1 70
D'oltre 200 tonnellate e non oltrepassanti 250 tonnellate	1 »	1 35	1 70	2 10	2 10	2 10	2 10
D'oltre 250 tonnellate e non oltrepassanti 300 tonnellate	1 »	1 85	1 70	2 10	2 50	2 50	2 50
D'oltre 300 tonnellate e non oltrepassanti 350 tonnellate	1 »	1 35	1 70	2 10	2 50	2 90	2 90
D'oltre 350 tonnellate	1 »	1 35	1 70	2 10	2 50	2 90	3 30

E per i bastimenti a vapore che effettuano i loro viaggi fra il porto di Sulina, senza aver risalito il fiume, ed i porti situati al di là del Bosforo, i diritti sono determinati in franchi e centesimi dal quadro seguente:

Bastimenti a vapore che caricano in Sulina senza avere risalito il fiume e che vanno al di là del Bosforo	Ammontare dei diritti da pagarsi, con una profondità alla foce						
	di meno di 10 piedi	di 10 piedi almeno e di 11 piedi al più	di più di				
			11 piedi a 12 piedi	12 piedi a 13 piedi	13 piedi a 14 piedi	14 piedi a 15 piedi	15 piedi
	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.
D'oltre 30 tonnellate e non oltrepassanti 150 tonnellate	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50
D'oltre 150 tonnellate e non oltrepassanti 200 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 60	1 60	1 60	1 60
D'oltre 200 tonnellate e non oltrepassanti 250 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 90	1 90	1 90	1 90
D'oltre 250 tonnellate e non oltrepassanti 300 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 90	2 20	2 20	2 20
D'oltre 300 tonnellate e non oltrepassanti 350 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 90	2 20	2 50	2 50
D'oltre 350 tonnellate	0 80	1 20	1 60	1 90	2 20	2 50	2 80

Ogni bastimento a vapore che staza più di trecento cinquanta tonnellate e che ha un pescaggio troppo considerevole per uscire dal porto senza allibare una parte del suo carico, gode d'una riduzione del venticinque per cento sull'ammontare dei diritti di navigazione determinati dal presente articolo, per tutto il tempo che la profondità della foce è più di quindici piedi.

Art. 3. I diritti di navigazione stabiliti dal precedente articolo sono prelevati sopra tutti i bastimenti a vapore, senz'alcuna distinzione fra quelli delle compagnie pubbliche e quelli delle compagnie private o dei privati individui.

Nonpertanto, i bastimenti a vapore a ruote, che non hanno più di dieci piedi inglesi di pescaggio col pieno carico, appartenenti ad una pubblica impresa, specialmente affetti al trasporto dei passeggieri e ad un servizio postale regolare, o che effettuano per conseguenza dei viaggi periodici secondo un programma prestabilito, non pagano all'uscire dal fiume se non un diritto fisso di sessanta centesimi per tonnellata di staza, senza tener conto della quantità del carico.

Questi bastimenti inoltre sono affrancati da qualsivoglia diritto per l'entrata nel fiume.

Art. 4. I diritti di navigazione dovuti dai battelli a vapore in virtù della presente tariffa sono calcolati sopra il netto tonnellaggio del bastimento, tal quale è indicato dalle carte di bordo, vale a dire, previa deduzione dalla totalità del tonnellaggio del peso della macchina e del combustibile. Il carbone caricato nelle stive dei battelli a vapore è considerato come carico.

Se il numero delle tonnellate afferenti al motore non è indicato dalle carte di bordo, vien dedotto dalla totalità del tonnellaggio il 37 per cento per i bastimenti a *ruote, ed il 32 per cento* per i bastimenti ad elice; la deduzione è fatta dopo la conversione del tonnellaggio del bastimento in tonnellate di registro inglese, effettuata conformemente alle disposizioni del seguente articolo 14.

Art. 5. I bastimenti a vela ed i battelli a vapore altri che quelli designati nel secondo alinea dell'articolo 3, che entrano nel porto di Sulina venendo dal mare, e che dalle loro polizze di carico o dal loro manifesto risulta che portano un carico equivalente a più del terzo del loro tonnellaggio, pagano per l'entrata nel fiume una tassa uguale al quarto della tassa che è loro imposta per l'uscita dagli articoli uno o due della presente tariffa.

Tuttavia, questi stessi bastimenti sono sottoposti, per l'entrata, al pagamento integrale della tassa determinata dai detti articoli uno o due, in tutti i casi in cui essi non pagano questa tassa per l'uscita.

Per conseguenza, i bastimenti sottoposti alla tassa d'entrata sono obbligati a depositarne l'ammontare integrale, in base dei predetti articoli uno o due, immediatamente dopo il loro arrivo nel fiume, salvo a restituire i tre quarti di questa tassa al momento in cui pagano la tassa di uscita.

Il deposito della tassa d'entrata può essere surrogato dalla garanzia d'un mallevadore solidale notoriamente solvente, domiciliato nel porto di Sulina.

La tassa è integralmente esigibile per l'entrata, allorchè il bastimento che ne ha effettuato il deposito non esce dal fiume, con un carico imponibile, nei dodici mesi dalla sua entrata.

Art. 6. Gli alleggi noleggiati, per il passaggio della foce di Sulina, dai bastimenti che hanno pagato i diritti stabiliti dai precedenti articoli, non pagano per ogni passaggio effettuato con carico completo o parziale che la tassa fissa seguente, cioè:

Gli alleggi d'una portata da dieci a cinquanta tonnellate, sei franchi;

Quelli d'una portata superiore alle cinquanta tonnellate e non oltrepassante cento tonnellate, otto franchi;

E quelli d'una portata superiore a cento tonnellate, dodici franchi.

Art. 7. I bastimenti che rimangono ancorati nella rada di Sulina per ivi caricare o scaricare per mezzo di alleggi la totalità o parte del loro carico, senza entrare nel porto, non sono sottoposti ai diritti stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 o 5; essi pagano una tassa uniforme di cento franchi per bastimento, per contribuire alle spese degli stabilimenti di cui profittano.

Quelli dei detti bastimenti che sono entrati nel porto, ma senza farvi alcuna operazione di commercio che sia di natura da assoggettarli al pagamento delle tasse stabilite dai predetti articoli 1, 2 o 5, pagano, oltre il diritto fisso di cento franchi stabilito dal *precedente alinea, una tassa di cinquanta* centesimi per tonnellata, pel diritto di faro e di pilotaggio. Questa tassa non è percepita che una volta, all'uscita dal porto.

Gli alleggi noleggiati per trasportare traverso la foce il carico dei bastimenti che non hanno pagato altri diritti se non quelli stabiliti dal presente articolo, pagano, per ogni passaggio della foce con carico completo o parziale, un diritto fisso d'un franco per tonnellata sopra il loro totale tonnellaggio.

Gli alleggi impiegati allo scaricamento della zavorra sono esenti da qualsivoglia tassa.

I diritti di cinquanta centesimi e di un franco per tonnellata, rispettivamente imposti dal presente articolo ai bastimenti di mare ed agli alleggi, per i bastimenti a vapore sono calcolati sopra il tonnellaggio netto, conformemente alle regole stabilite dall'articolo 4.

Art. 8. Ogni zattera o convoglio di legname che lascia il porto di Sulina per uscire in mare, paga un diritto fisso di navigazione il cui ammontare è determinato in franchi e centesimi dal quadro seguente:

Zattere o convogli di legname di una larghezza	Diritti da pagarsi dalle zattere o convogli di legname che hanno una immersione						
	di 10 piedi o meno	di più di					
		10 piedi a 11 piedi	11 piedi a 12 piedi	12 piedi a 13 piedi	13 piedi a 14 piedi	14 piedi a 15 piedi	15 piedi a 16 piedi
Minore di 40 piedi	100 f.	150 f.	200 f.	250 f.	300 f.	350 f.	400 f.
Di 40 piedi almeno e minore di 50 piedi	200 »	200 »	250 »	300 »	350 »	400 »	450 »
Di 50 piedi almeno e minore di 60 piedi	300 »	300 »	300 »	350 »	400 »	450 »	500 »
Di 60 piedi almeno e minore di 70 piedi	400 »	400 »	400 »	400 »	450 »	500 »	550 »
Di 70 piedi e maggiore	500 »	500 »	500 »	500 »	500 »	550 »	600 »

Le zattere e convogli di legname che hanno un'immersione maggiore di 16 piedi, pagano, oltre la tassa determinata dall'ultima colonna del precedente quadro, una tassa addizionale di cinquanta franchi per piede o frazione di piede oltrepassante l'immersione di sedici piedi.

La grossezza degli alberi che formano la chiglia è compresa nella misurazione dell'immersione, e la larghezza che serve di base alla tassazione è la larghezza massima della zattera o convoglio di legname. Queste dimensioni sono misurate in piedi inglesi.

Art. 9. I bastimenti da guerra sono esenti da qualsivoglia tassa, tanto all'entrata che all'uscita dalla foce di Sulina.

Ed è lo stesso per i rimorchiatori, allorchè non sono impiegati come alleggi a trasportare una parte del carico del bastimento rimorchiato.

Art. 10. I bastimenti che entrano nel porto di Sulina e che ne riescono con meno del terzo del loro carico, sono esenti dai diritti stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 5, ma se stazano più di cento tonnellate, pagano alla uscita una tassa di cinquanta centesimi per tonnellata, per diritto di faro e di pilottaggio.

La stessa tassa è pagata dai bastimenti di mare che fanno eccezionalmente servizio di alleggio, e ciò, oltre al diritto di un franco per tonnellata imposto dall'alinea terzo del precedente articolo 7.

I bastimenti di mare od alleggi che cercano riparo nel porto di Sulina a causa del cattivo tempo, quelli che a seguito di qualsivoglia accidente sono obbligati a rifugiarsi nel porto e trovansi impediti di continuare il loro viaggio di mare, sono esenti da qualsiasi diritto, purchè riprendano il mare senza fare alcuna operazione di commercio.

Art. 11. Ogni bastimento a vela od a vapore, senza veruna eccezione, che entra nel porto di Sulina venendo dal mare, e che dalle sue polizze di carico o dal suo manifesto risulta avere un carico equivalente a più del terzo del suo tonnellaggio, ma che scarica nel detto porto solamente una parte del suo carico e che riesce col rimanente per continuare il suo viaggio verso un altro porto, senza risalire il fiume, paga i diritti di navigazione qui sotto determinati, cioè:

Se il bastimento lascia il porto di Sulina con una quantità di merce non eccedente il terzo di quella con la quale è entrato, paga i tre quarti della tassa determinata dagli articoli uno o due della presente tariffa;

E se lascia il detto porto con una quantità di merce eccedente il terzo ma non eccedente i due terzi di quella con la quale è entrato, paga la metà della tassa determinata dai predetti articoli uno o due;

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, questa tassa non è percepita che per l'entrata nel fiume, ed il bastimento che l'ha pagata è affrancato da ogni tassa per l'uscita, se però non carica merci nel porto di Sulina.

Se la quantità della merce colla quale il bastimento riprende il mare eccede i due terzi di quella con la quale è entrato, o se il bastimento ha caricato delle merci nel porto, le tasse sono pagate, tanto per l'entrata che per l'uscita, in base degli articoli uno, due e cinque della presente tariffa.

Art. 12. I diritti stabiliti dai precedenti articoli comprendono:

La tassa imposta ai bastimenti per coprire le spese dei lavori ed altri miglioramenti effettuati dalla Commissione Europea;

I diritti attualmente in vigore pel mantenimento dei fari che compongono il sistema d'illuminazione delle foci del Danubio;

I diritti destinati a coprire le spese cagionate dal servizio di pilottaggio alla barra di Sulina e quelle degli altri stabilimenti istituiti per facilitare la navigazione.

Indipendentemente da questi diritti, i bastimenti non sono soggetti ad alcun'altra tassa od imposizione qualunque, salvo il salario dei piloti del fiume che pagano alla discesa, come pure le zattere ed i convogli di legname, conformemente all'articolo 87 del regolamento di navigazione e polizia pel Basso Danubio in data dell'8 novembre 1870.

Art. 13. L'ammontare dei diritti è versato in mano del direttore preposto alla gestione della cassa di navigazione del porto di Sulina, il quale ne rilascia quitanza.

Una tabella indicante la riduzione in franchi delle monete in uso nel Basso Danubio è costantemente affissa nell'uffizio di percezione.

Questa tabella è rivista secondo le circostanze

I diritti la cui esigibilità è contestata o la cui liquidazione è criticata dalle parti sono versati a titolo di deposito alla Cassa di navigazione.

Le domande di restituzione intera o parziale dei diritti pagati sono portate davanti alla Commissione Europea o davanti l'autorità internazionale che la surrogherà; queste domande devono esser formulate in iscritto, nei tre mesi dal pagamento o dal deposito, sotto pena di decadenza.

Art. 14. Si comprende sotto la denominazione di tonnellata di staza, la tonnellata di registro inglese.

Il tonnellaggio dei bastimenti è ricavato dalle carte di bordo, ma i capitani i cui bastimenti sono stati stazati dalla Cassa di navigazione di Sulina, secondo la legge inglese e la regola prima applicabile ai bastimenti vuoti, sono ammessi a pagare le tasse sulla base del tonnellaggio indicato dal certificato di staza rilasciato dal direttore della detta Cassa.

Salvo questo caso, la riduzione delle tonnellate dei differenti paesi in misure inglesi è fatta secondo il quadro annesso alla presente tariffa.

Art. 15. I bastimenti che entrano in Danubio senza carte indicanti il loro tonnellaggio sono sottoposti ad una stazatura approssimativa effettuata dall'uffiziale verificatore giurato addetto alla Cassa di navigazione, e l'ammontare delle tasse da pagarsi è calcolato sul tonnellaggio constatato da questa operazione.

Si procederà egualmente se il tonnellaggio indicato dalle carte di bordo è notoriamente inesatto.

Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, la stazatura è effettuata sulla richiesta del direttore della Cassa di navigazione, e l'autorità consolare competente è avvertita del momento in cui deve esservi proceduto, affinchè essa possa assistere all'operazione se lo giudica a proposito.

Se v'ha incertezza o contestazione sulla quantità del carico di un bastimento, in uno dei casi previsti dagli articoli 1, 2, 5 o 11 della presente tariffa, questa quantità è ugualmente oggetto di una valutazione fatta dall'uffiziale verificatore, sulla richiesta del direttore della Cassa di navigazione, in presenza dell'autorità consolare competente od essa debitamente chiamata.

Le stazature e le valutazioni fatte dall'ufficiale verificatore non danno luogo a veruna spesa, ma non possono formare oggetto di verun appello o ricorso qualsiasi.

Art. 16. Le profondità da cui sono determinati i diritti stabiliti dalla presente tariffa sono rilevate alla barra di Sulina in piedi inglesi.

Gli scandagli sono operati sotto la direzione e la responsabilità dell'ingegnere preposto ai lavori di miglioramento della foce; i risultati sono affissi all'uffizio della Cassa di navigazione ed all'uffizio del capitano di porto.

Se lo stato del mare non permette di effettuare gli scandagli, l'ammontare dei diritti da percepirsi è basato sull'ultima profondità constatata.

Per le tasse di uscita non può essere esatto alcun pagamento supplimentare dai bastimenti, nè, salvo il caso di errore debitamente constatato negli scandagli, esigersi alcuna restituzione parziale dalla Cassa di navigazione in ragione della differenza, per quanto grande possa essere, fra la profondità della barra al momento della uscita del bastimento e quella che ha servito di base alla liquidazione delle tasse pagate.

Art. 17. Ogni bastimento, convoglio di legname o zattera che tenta con qualsivoglia mezzo di sottrarsi, in tutto od in parte, al pagamento dei diritti fissati dalla presente tariffa, è punibile, oltre i diritti che devo pagare conformemente a quanto precede, colla multa del doppio almeno e del quadruplo al più di questi diritti.

Se l'indicazione del tonnellaggio enunciato dalle carte di bordo, o la dichiarazione relativa alla quantità della merce scaricata o caricata in Sulina nel caso del precedente articolo 11, sembra fraudolenta, è proceduto nei modi prescritti dall'articolo 15 alla verificazione della portata del bastimento o della quantità di merce su cui sarà operato, comparativamente al tonnellaggio totale.

L'applicazione della multa è pronunziata in prima istanza dal capitano del porto di Sulina; la sentenza di condanna è notificata alla parte condannata nei modi prescritti dall'articolo 151 del regolamento di navigazione e di polizia delli 8 novembre 1870.

L'appello delle condanne è portato, sia avanti la Commissione Europea, od avanti l'autorità che le succederà, ossia avanti al tribunale misto che potrà essere eventualmente istituito a tal effetto.

L'appello è interposto nei tre mesi dalla notificazione, sotto pena di nullità.

I giudicati resi in appello non sono più suscettibili di verun ricorso,

Le condanne pronunziate dal capitano di porto sono esecutorie nonostante appello; nel caso in cui sia interposto appello, l'ammontare della multa è consegnato a titolo di deposito alla Cassa di navigazione, dov'è ugualmente versato l'ammontare delle condanne divenute definitive.

Art. 18. I comandanti dei bastimenti di guerra che stazionane alle foci del Danubio, conformemente all'articolo 19 del Trattato di Parigi, sono chiamati ad assicurare il pagamento dei diritti stabiliti dalla presente tariffa e delle condanne divenute definitive verso i bastimenti della loro nazionalità e verso quelli di cui hanno qualità per proteggere la bandiera, sia in virtù dei trattati o degli usi, sia in virtù d'una speciale o generale delegazione.

L'azione dei bastimenti da guerra è domandata, in regola, per mezzo del capitano del porto di Sulina, sulla richiesta del direttore della Cassa di navigazione.

In mancanza d'un bastimento da guerra avente qualità per esercitare azione coercitiva verso un bastimento contravventore, il capitano di porto ha ricorso all'intervento del bastimento di guerra ottomano di stazione a Sulina.

Art. 19. La presente tariffa entrerà in vigore il primo marzo 1871, giorno in cui cesseranno di essere applicate la tariffa del 2 novembre 1865 e le disposizioni modificanti le tasse dei battelli a vapore in data del 26 aprile 1867.

Fatta a Galatz, li 9 novembre 1870.

Firmati: De Pottenburg — J. Stokes — B. Berio — Radowitz — D'Offenberg — Ismail.

QUADRO *indicante la proporzione che esiste fra le tonnellate di registro inglese e le misure adottate negli altri paesi per la stazatura dei bastimenti di mare.*

BASTIMENTI	Coefficiente col quale l'unità di misura d'ogni paese deve essere moltiplicata		*OSSERVAZIONI*
	tonnellate	lasti	
Austriaci	0 77	»	
Francesi	0 94	»	
Italiani	0 94	»	
Ottomani	»	»	1 tonnellata inglese = 61 $^{58}/_{100}$ Chilò di Costantinopoli.
Prussiani	0 98	1 50	
Russi	1 08	1 89	
Americani (Stati Uniti)	1 »	»	
Belgi	0 95	1 81	
Bremesi	»	1 89	
Danesi	1 02	1 96	
Spagnuoli	1 »	»	
Greci (nuova misura)	0 97	»	
Id. (vecchia misura)	0 78	»	
Amburghesi	»	2 77	
Annoveresi	0 98	2 25	
Olandesi	0 89	1 75	
di Lubecca	»	1 89	
Mecklemburghesi	1 09	2 44	
Norvegiani	0 98	2 08	
Oldemburghesi	0 96	1 50	
dei Principati Uniti	0 97	»	1 tonnellata inglese = 4 $^{22}/_{100}$ Chilò di Galatz.
Samiotti	0 78	»	
Serbi	0 97	»	1 tonnellata inglese = 3 $^{1}/_{100}$ Chilò di Braila.
Svedesi	1 02	1 98	

Galatz, li 9 novembre 1870.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Notificazione.

È prorogato a tutto il giorno 10 del prossimo luglio il termine utile alla presentazione delle domande di ammessione al concorso ai posti di applicato nella Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ferme restando le altre prescrizioni della notificazione pubblicata nel n. 134 della *Gazzetta Ufficiale* del dì 14 maggio p. p.

Roma, 19 giugno 1872.

Il Segretario Generale: CAVALLINI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

LA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso

Che fu dichiarato lo smarrimento del vaglia del Tesoro num. 3899 per la somma di L. 11 20, rilasciato in Firenze dalla Tesoreria centrale del Regno nel 12 maggio 1871, pagabile dalla Tesoreria provinciale di Cremona a favore dell'esattore comunale di Soncino, signor Bellotti Carlo, per restituzione.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato vaglia del Tesoro, è invitato di farlo pervenire subito a questo Ministero per essere consegnato alla parte.

Firenze, li 18 giugno 1872.

Pel Ministro: T. ALFURNO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca della Regia Università di Catania il posto di vicebibliotecario con lo stipendio annuo di lire mille, è aperto il concorso; e chi intende di presentarvisi, dovrà inviare a questo Ministero non più tardi del 31 del prossimo luglio la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma dei regolamenti veglianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto. L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliologia e la paleografia. L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e, fra le moderne, particolarmente sulla francese.

Roma, addì 14 giugno 1872.

Per il Direttore Capo della 2ª Divisione
MASI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di professore di clarinetto presso il Regio Conservatorio di musica di Milano, cui va annesso l'annuo soldo di lire mille quattrocento.

Coloro che intendessero aspirarvi dovranno, non più tardi del giorno 30 del prossimo giugno presentare le loro domande corredate de' relativi documenti al Ministero della Pubblica Istruzione.

Roma, addì 13 maggio 1872.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
G. REBASCO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1872-73 è aperto il concorso per soli due posti, resisi vacanti in questa R. Scuola a carico della provincia di Torino.

A termini degli articoli 79 e 95 del regolamento approvato col R. decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammissione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammissione a fare il corso a proprie spese.

Gli esami di ammissione o di concorso vertono intorno agli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, al sistema metrico decimale, alla lingua italiana secondo il programma annesso al decreto Ministeriale del 1° aprile 1856, N. 1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammissione o di concorso si daranno in ciascun capoluogo delle antiche provincie del Regno, e si apriranno il 6 agosto prossimo.

Agli esami di ammissione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati; pei posti gratuiti suindicati possono solamente concorrere i nativi della provincia di Torino.

Gli aspiranti devono presentare al provveditore agli studi della provincia od all'ispettore delle scuole del circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2° Di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario;

3° Di una dichiarazione autentica comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vainolo naturale.

I concorrenti ai due posti gratuiti dovranno dichiarare per iscritto questa loro intenzione, e tutti poi gli aspiranti dovranno nel giorno 5 agosto presentarsi al R. provveditore agli studi della propria provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammissione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il provveditore o l'ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli ispettori saranno per cura di questi trasmessi al provveditore della provincia fra tutto il 2 agosto.

Gli aspiranti per essere ammessi agli esami di ammissione o di concorso, dovranno presentare all'ufficio del provveditore agli studi la quitanza del ricevitore demaniale dalla quale risulti aver essi pagato la tassa di lire 20, prescritta dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato K.

Sono esenti dall'esame di ammissione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta in antecedenza di essere dichiarati vincitori del posto medesimo, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero contemporaneamente alla scienza veterinaria, altri studi.

Torino, addì 20 aprile 1872.

Il Direttore della R. Scuola Superiore di medicina veterinaria
VALLADA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesta a favore dei signori fratelli Angora la traslazione della rendita iscritta al numero 103384 del consolidato 5 per 0/0 (Napoli) al signor Ancora Filippo, allegandosi la legittimità ed identità degli eredi Angora non ostante la discrepanza con la quale trovansi inscritti i due casati.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, si darà luogo alla chiesta operazione.

Firenze, 12 giugno 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica d'intestazione delle rendite:

Di L. 25, n. 92471, consolidato 5 p. 0/0 (Napoli)
Di L. 25, n. 92470, id.

in favore di Fornella Erminia ed altri, allegandosi l'identità di questa con quella di Fornella Emilia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, non intervenendo opposizioni, si darà luogo alla chiesta rettifica.

Firenze, 8 giugno 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione d'una rendita 5 per 0/0, al n. 154491 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli, per annue lire 300, al nome di *Sollier Alberto fu Giuseppe* di Susa, domiciliato in Campobasso, allegandosi la identità della persona medesima con quella di *Sollier Alberto fu Lorenzo.*

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 14 giugno 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il 6 corrente ha avuto luogo a Milano l'adunanza ordinaria dei membri dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere.

Ecco il resoconto che se ne legge nella *Lombardia:*

Annunziati dal segretario Carcano alcuni omaggi di libri pervenuti all'Istituto, fra cui i due volumi intitolati: *Storia d'Italia durante il*

dominio romano, opera postuma di Francesco Ambrosoli, già M. E. e segretario dell'Istituto, la quale è presentata al Corpo accademico dal figlio dell'autore, comm. Filippo Ambrosoli; il vicepresidente partecipa la dolorosa notizia della morte del S. C. prof. Cesare Tamagni, avvenuta il 2 di questo mese.

Seguono poi le diverse letture, secondo l'ordine del giorno.

Il M. E. dott. P. G. Maggi disse di *Tomasino da Circlaria*, nato nel Friuli, come egli medesimo lasciò scritto di sè, verso il 1185, e autore d'un'opera intorno alle virtù, in dieci libri e in versi brevi rimati a coppia, col titolo: « *der Werchische Gast*, o l'*Ospite Italiano*, » come traducono gli stessi Tedeschi. Ma prima già di quest'opera, che fu pubblicata dal professor Rückert nel 1852, e che è dettata nell'alto tedesco medio, Tomasino medesimo aveva composto altra opera « *in welhscher Zunge*, » intorno alla cortesia.

Il signor Rückert e il signor Oswald, illustratore inglese dello scritto di Tomasino (nella Queen's Elizabeth's Akademy, Londra, 1869, ove pur si danno tradotte e dichiarate in inglese le *Cortesie* ecc. di Fra Bonvesino de Riva, pubblicate dal Bekker e dal cav. Biondelli). suppongono che fosse il libro delle Cortesie di Tomasino, scritto in lingua della Francia settentrionale, ma potrebb'essere stato in lingua italiana, o giace forse nascosto in alcuna delle biblioteche. Sarà sempre lode d'Italia che già un suo figlio scrivesse e fosse maestro di *Cortesie* e di *Virtù* sui principii del secolo XIII.

Il S. C. dott. Valsuani legge, anche a nome del M. E. prof. Verga, una serie di ricerche cliniche sull'azione del Condurango nelle affezioni cancerose. Su venti casi di cancri, varii per forma e per sede, essi non ottennero alcuna guarigione, ma solo scarsi e fugaci alleviamenti dalle sofferenze di quel morbo. Gli autori, nel formulare le loro conclusioni, fanno appello ai medici americani, perchè vogliano informare meglio e medici e profani sulla corteccia che fece tanti prodigi nelle loro mani, e ci insegnino ad evitarne lo scambio con altre. Intanto, richiamandosi alla loro prima Memoria, letta davanti a questo R. Istituto, ripetono che, per ora almeno, l'affare del Condurango ha più che altro il carattere d'una speculazione.

Il S. C. prof. Bizzozero comunica le ricerche del prof. E. Sertoli: *Sulla terminazione de' nervi nei peli tattili.*

Il S. C. prof. Ferrini legge: *Di alcuni sperimenti sulla polarizzazione elettrostatica.*

In questa nota il prof. Ferrini, adottando il metodo sperimentale del signor Guglielmo Bezold, che consiste nel rilevare lo stato elettrico di una superficie, spargendovi un miscuglio di polveri di solfo e minio, quale lo si adopera per produrre le note figure di Lichtemberg, dimostra le principali proposizioni che costituiscono la teoria della polarizzazione elettrostatica dei coibenti. Queste sono le seguenti:

1° Una lamina coibente elettrizzata collo strofinarne una faccia offre sempre sull'altra uno stato elettrico di segno contrario.

2° Le faccie opposte di una o più lamine coibenti poste fra le armature di un condensatore, si mostrano, durante la carica, elettrizzate contrariamente alle armature cui sono rispettivamente in prospetto.

3° Tale polarizzazione è temporanea, e cessa coll'induzione che l'ha prodotta.

4° Scaricando il condensatore o stoccandone le armature, si rovescia la polarità del coibente, il quale ne risulta elettrizzato in modo permanente.

Il M. E. prof. Mantegazza presenta, a nome del prof. E. Giglioli, una nota *Intorno alcuni denti interessanti di Cetodonti*, mostrando anche i pezzi relativi, fra cui un dente colossale di una specie di *Physeter*, e un altro adunco di *Hyperoodon.*

Sono presentate, per l'inserzione nei Rendiconti dell'Istituto, le note che seguono:

Del S. C. prof. A. Serpieri: *Di alcuni contrassegni delle nebbie secche;*

Del prof. F. Denza: *Osservazioni spettroscopiche, fatte a Moncalieri, dell'aurora polare del 4 febbraio 1872;*

Del prof. E Bertini: *Sulla curva gobba di quart'ordine e seconda specie;*

Del S. C. prof. A. Marescotti: *Sulla rendita del proprietario. — Sui tributi;*

Del S. C. prof. C. Lombroso: *Antropometria di quattrocento delinquenti veneti del Penitenziario di Padova. — Studi sulla distribuzione della tigna in Italia.*

L'Istituto passa alla trattazione degli affari interni.

Il S. C. Piola, per la Commissione eletta a giudicare il concorso al prèmio ordinario dello Istituto, per il 1872, della Classe di lettere e scienze morali e politiche, legge il rapporto a nome della stessa Commissione, formata di lui e dei MM. EE. Restelli e Cantù.

Il rapporto è approvato.

Il segretario Carcano partecipa poi l'invito oggi pervenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, affinchè un rappresentante dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere sia delegato al Congresso che si apre ora in Parigi dall'*Alleanza universale dell'ordine e della civilizzazione.*

Annunzia del pari che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio mandò copia di una circolare, colla quale i signori prefetti, presidenti delle Camere di commercio, i comuni, i Consigli provinciali, ecc, sono sollecitati ad adoperarsi affinchè le industrie e le arti italiane abbiano a fare degna mostra dell'operosità del nostro paese all'Esposizione universale di Vienna, che comincierà il primo maggio 1873.

La seduta è chiusa alle tre e un quarto pomeridiane.

Il Segretario: G. Carcano.

— Leggesi nella *Patrie*:

« Scrivono da Pons (dipartimento della Charente-Inferiore):

« Da alcuni giorni non parlasi d'altro nella città di Pons, che della scoperta veramente meravigliosa, che ha fatto testè uno degli abitanti della città mentre faceva scavare una cisterna in una sua proprietà. Il suo domestico scavando scoperse a circa due metri di profondità una statua che non ha meno di un metro d'altezza e che dicesi fatta d'oro massiccio.

« Quella statua rappresenterebbe, dicesi, o Velleda, una dea druidica, o forse anche Cerere, dea dell'agricoltura. »

— Nell'ultima adunanza della Società Reale di geografia, di Londra, il presidente Enrico Rawlinson comunicò una lettera che gli era stata indirizzata dal sultano di Zanzibar. Il sultano espresse la soddisfazione colla quale egli avea ricevuto una lettera da lord Granville, con cui gli si annunziava la spedizione partita in cerca di Livingstone; il sultano si dichiarò pronto a secondare questa spedizione per agevolare il suo compito.

Quindi si diede lettura di una Memoria del luogotenente Markham, intitolata: *Le nuove Ebridi e Santa Cruz*, isole del sud-ovest del Pacifico. Quella Memoria descrive la topografia, i fenomeni vulcanici e l'etnologia di quel gruppo d'isole ch'egli ha visitate durante la crociera del *Rosario*, vascello della real marina posto sotto il suo comando, dal mese di ottobre 1871 sino al febbraio 1872. Egli fa una esposizione storica delle progressive scoperte fatte in questi paraggi del Pacifico, cominciando dal viaggio del navigatore spagnuolo Mendana de Neyra, nell'anno 1568. Pel corso di tre secoli tutte le spedizioni si sono a un dipresso circoscritte a navigare tra i gruppi d'isole, e ad impegnarsi in lotte micidiali cogli indigeni. Le isole si estendono da nord-nord-ovest a nord nord-est, e racchiudono i vulcani più costantemente in eruzione, che siano sulla superficie del globo. Si possono osservare i coni vulcanici in una stessa direzione pel tratto di 600 miglia.

Il luogotenente Markham fece una salita sul vulcano di Yasowa, nell'isola di Tanna, e dall'orlo del cratere osservò una eruzione. Negli intervalli delle esplosioni (che rassomigliavano a spari d'artiglieria), torrenti di fummo liquido sgorgavano dalle tre bocche del cratere. Masse di scorie si innalzavano verticalmente a un'altezza di mille piedi.

Le stirpi melanesie dai capelli neri e ricciuti, e le stirpi polinesie dai capelli lisci occupano la parte settentrionale di questi arcipelaghi. La qual cosa fu spiegata dal vescovo di Lichfield, il quale fece una interessante esposizione delle osservazioni da lui fatte in quelle isole. Egli fece notare che ciò dipendeva dalle migrazioni dei Polinesi, i quali popolarono la maggior parte del Pacifico, migrazioni che si effettuano col mezzo di piccoli canotti spinti dai venti fino alle più piccole isole del gruppo.

DIARIO

Scrivono da Versailles al *Journal des Débats* che, nel giorno 17 giugno, il conte e la contessa di Arnim furono ricevuti dal presidente della Repubblica francese, e si trattennero a pranzo con lui nel palazzo della presidenza. Si soggiunge che le trattative colla Germania prendono buona piega, e pare probabile che interverrà un accordo sul punto di sgombrare successivamente i luoghi dopo fatti pagamenti successivi. Il *Temps* soggiunge che il governo francese contrarrà un prestito di tre miliardi con vari pagamenti parziali.

A questo proposito il *Moniteur Universel* reca quanto segue: « Si ha ogni ragione di sperare che l'abboccamento del capo del potere esecutivo col conte di Arnim avrà fatto progredire verso uno scioglimento soddisfacente, ed avrà agevolato la liberazione del territorio. La Germania, pur difendendo strettamente i diritti che le sono conferiti dalle clausole del trattato di Francoforte, si dichiara tuttavia animata da un sincerissimo desiderio di vedere il rappacificamento succedere ai risentimenti che seguirono la lotta. Già a più riprese il signor di Arnim aveva fatto notare che gli assalti diretti contro la Germania dalla maggior parte dei giornali francesi avevano finora fatto esitare il gabinetto di Berlino a troppo impegnarsi nella via delle concessioni. Ma noi speriamo che le spiegazioni date dal presidente della Repubblica saranno state tali da rassicurare la Germania sulle eventualità alle quali aveva accennato, e che ben presto vedremo l'occupazione riprendere il suo movimento di ritirata. »

I giornali francesi affermano che tra il centro sinistro e il centro destro dell'Assemblea nazionale si sono fatte pratiche per costituire una compatta maggioranza repubblicana conservatrice.

Il *Journal de Paris* del 17 giugno scrive che il primo volume dell'inchiesta sul 4 settembre verrà pubblicato nella prossima settimana. Questo giornale annunzia parimenti la pubblicazione del primo volume di una collezione di documenti diplomatici relativi alla guerra del 1870-71. Questa raccolta, opera del Ministero degli affari esteri, non pare che debba contenere documenti inediti.

Il Reichstag tedesco, nella seduta del 17 giugno, dopo di avere definitivamente approvato il progetto di legge sulla indennità francese, prese a discutere per la seconda lettura il disegno di legge sulle restrizioni concernenti l'indigenato dei gesuiti, cogli emendamenti proposti dal partito liberale conservatore, non meno che la risoluzione proposta dal deputato Folk per la introduzione del matrimonio civile. I signori Meier, Dörnburg e Hörmann parlarono in favore del progetto governativo; il deputato progressista Gerstner parlò contro i gesuiti, ma nello stesso tempo anche contro il progetto e contro gli emendamenti, sostenendo che contro i gesuiti l'arma più efficace consiste in un liberale ordinamento dell'istruzione pubblica, e nella introduzione del matrimonio civile. Il deputato Aretin combattè il progetto di legge, dicendo che è lesivo dei diritti riservati alla Baviera; la quale asserzione fu confutata dal ministro stesso di Baviera, signor Fäustle. Finalmente, dopo parecchi discorsi, la Camera approvò i due primi paragrafi del disegno di legge, modificati dagli emendamenti del partito liberale conservatore. La maggioranza fu di voti 183 contro 101. Fu pure approvato il paragrafo terzo con una leggiera modificazione.

Senato del Regno.

Il Senato è convocato in seduta pubblica mercoledì prossimo, 26 del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane.

Ordine del giorno:

1° Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi nell'ultima precedente tornata, relativi, il primo ad una nuova proroga del termine per le volture catastali, e l'altro alla proroga di pagamento d'imposte dirette nei comuni gravemente danneggiati dal Vesuvio.

2° Discussione dei seguenti progetti di legge:

a) Leva militare sui giovani nati nel 1852;

b) Cessione ai municipi di Milano, Torino e Parma dei teatri demaniali situati in quelle città;

c) Bonificamento della Valletta di Fiume Piccolo presso Brindisi;

d) Disposizioni concernenti il pagamento degli arretrati dovuti per la tassa stabilita nell'editto Pontificio 7 ottobre 1854 e abrogazione dell'art. 7 della legge 16 giugno 1871.

Camera dei Deputati.

La Camera nella prima sua tornata di ieri approvò senza discussione i due disegni di legge seguenti: Provvigione dei rivenditori dei generi di privativa demaniale; Ricostituzione dell'antico ufficio ipotecario di Mantova.

Approvò quindi un terzo disegno di legge inteso a far computare, pel conseguimento della pensione di riposo, gli anni di interruzione di servizio per causa politica che ebbero a soffrire gli impiegati civili de' Governi provvisorii del 1848 e del 1849; del quale trattarono i deputati Lesen, Paolo Paternostro, Rattazzi, il Ministro delle Finanze, il relatore Boselli: e un quarto schema contenente provvedimenti pe' danneggiati dalle recenti inondazioni del Po e del Ticino; alla cui discussione presero parte i deputati Lovatelli, Mangili, Mazzucchi, Rattazzi, Morini, Sanminiatelli, il relatore Morpurgo e il Ministro delle Finanze.

Nella seconda seduta la Camera proseguì la discussione dei capitoli del bilancio definitivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno corrente; intorno ad alcuni dei quali ragionarono i deputati Fossombroni, Costa, Asproni, Arrivabene, Tamajo, Vollaro, Larussa, Lesen, Murgia, Samarelli, Cancellieri, Sormani-Moretti, Lacava, Pasini, Bertani, Giudici, Corbetta, Cordova, Nicotera, Tocci, Miceli, Paternostro Paolo, Brunet, Pancrazi, il relatore Depretis, il Ministro di Agricoltura e Commercio e il Ministro dei Lavori Pubblici. Ne furono approvati altri cinquantaquattro capitoli.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 18.

Oggi dopo mezzodì ebbe luogo un lungo Consiglio di ministri; si trattò delle questioni finanziarie.

Serrano, Sagasta, Ayra, Balaguer, Elduayèn ed altri membri della maggioranza partiranno fra breve per l'estero.

La *Gazzetta* pubblica la nomina di Alaminios a capitano generale di Madrid, e quella di Moriones a comandante in capo dell'esercito del Nord.

Costantinopoli, 19.

Nulla si sa ancora ufficialmente circa le modificazioni ministeriali, ma persistono le voci che Edhem pascià sarà nominato ministro degli affari esteri, e Midhat pascià ministro della guerra.

Londra, 18.

Il *meeting* tenuto oggi a Leamington dal Comitato esecutivo dell'Unione nazionale degli operai agricoli constatò che i membri dell'Unione ascendono a 150,000.

Due navi partiranno questa settimana per la Nuova Zelanda recando un forte numero di operai agricoli.

Washington, 18.

Il governo ha risolto di lasciare che la Corte arbitrale decida sulla questione dell'aggiornamento. Esso non ha accondisceso alla domanda dell'Inghilterra, ma non vi si è nemmeno opposto. È pronto a continuare le trattative, ma si può attendere che l'articolo addizionale, se subirà una modificazione, non sarà ratificato dal Senato, quando esso si riunirà nel prossimo dicembre. Il governo riconosce al tribunale arbitrale l'autorità di pronunziare l'aggiornamento. Desidera di non dare all'Inghilterra alcun pretesto di ritirarsi e non teme che il trattato fallisca.

New York, 19.

L'*Herald* pubblica un telegramma diretto da Davis a Fish, il quale gli annunzia di avere dichiarato lunedì agli arbitri che, non essendo ratificato l'articolo addizionale, l'America è d'avviso che le domande dei danni indiretti restino pendenti dinanzi al tribunale finchè non sia sciolta la massima posta nell'articolo addizionale L'America non desidera di aggiornare l'arbitrato, e, prima di acconsentire all'aggiornamento, il rappresentante americano domanderà istruzioni al suo governo.

Vienna, 19.

Seduta del Reichsrath. — Il presidente del Consiglio, rispondendo ad una interpellanza sulle concessioni da accordarsi alla Gallizia, dice che il ministero dal giorno della sua nomina fino ad oggi si affrettò ad effettuare le intenzioni espresse nel discorso del Trono circa la Gallizia e che la relazione del Comitato incaricato di questo lavoro è terminata ed è pronta ad essere discussa nella Camera. Però trattasi prima di tutto pel Reichsrath e pel governo di ottenere l'assicurazione che, accordando le concessioni proposte, la mozione votata dalla Dieta galliziana sarà definitivamente risolta.

Berlino, 19.

La *Corrispondenza Provinciale* conferma che furono aperte trattative colla Francia per il pagamento della rimanente contribuzione di guerra e per lo sgombero del territorio occupato. Dice che quest'atto del governo tedesco è una prova di fiducia verso l'attuale governo francese. Soggiunge che attendonsi fra breve le proposte positive della Francia sulle basi delle conferenze tenute in questi ultimi giorni. Le trattative hanno luogo a Parigi.

Berlino, 19.

Il Reichstag approvò in terza lettura con 181 voti contro 93 la legge contro i Gesuiti. Approvò pure con 151 voti contro 100 la proposta relativa all'istituzione del matrimonio civile obbligatorio.

Il ministro Delbrück lesse quindi il decreto che dichiara chiusa la sessione.

Berlino, 19.

Un dispaccio ufficiale annunzia: « Le due corvette prussiane *Vineta* e *Gazzella*, sotto il comando del capitano Batsch, catturarono l'11 corrente due corvette della Repubblica d'Haiti. In seguito a questo fatto, la Repubblica acconsentì alle domande, che aveva più volte respinte, circa ad una indennità da accordarsi ad un negoziante tedesco. »

Berlino, 19.

La *Gazzetta della Germania del Nord*, in un articolo sulla elezione del Papa dice che l'interesse e l'obbligo dei diversi governi divennero assai maggiori dal momento che l'autonomia dell'Episcopato è scomparsa e il Papa può prendere nelle sue proprie mani i diritti dei vescovi in ogni diocesi. Soggiunge che prima che i governi permettano l'esercizio di simili diritti sui loro sudditi, bisogna che essi si domandino se la persona del Papa offra garanzie sufficienti contro gli abusi di tali poteri.

Ginevra, 19.

Il tribunale arbitrale si è nuovamente aggiornato fino al prossimo mercoledì. Si continua a mantenere un segreto assoluto. Sperasi che mercoledì si avranno notizie positive. Vi hanno apparenze di un accomodamento.

Versailles, 19.

L'Assemblea nazionale approvò gli articoli 54 e 55 della legge militare relativi agli arruolamenti dei volontari.

I delegati delle frazioni della destra chiesero oggi a Thiers una udienza per esporgli i pericoli della situazione risultante dalle elezioni del 9 corrente. L'udienza avrà luogo probabilmente domani.

Parigi, 19.

Il *Temps* dice che Thiers consegnò ieri al conte d'Arnim le proposte dettagliate della nuova Convenzione, le cui basi furono di già accettate dalla Germania. Questo documento fu spedito oggi a Berlino ed attendesi fra breve la risposta di Bismarck.

Il conte d'Arnim ebbe in questi ultimi giorni parecchie conferenze con Thiers, Rémusat e Goulard.

Il *Temps* crede di potere asserire che i dipartimenti della Marna e dell'Alta Marna saranno sgomberati poche settimane dopo che sarà firmata la Convenzione.

New-York, 18.

Oro 113 7/8.

Borsa di Vienna — 19 giugno.

	18	19
Mobiliare	242 90	242 10
Lombarde	204 50	203 90
Austriache	357 —	354 —
Banca Nazionale	849 —	848 —
Napoleoni d'oro	8 93	8 95
Cambio su Londra	112 —	112 20
Rendita austriaca	72 20	72 30

Borsa di Parigi — 19 giugno.

	18	19
Rendita francese 3 0/0	54 35	54 40
Rendita francese 5 0/0	85 95	85 85
Rendita italiana 5 0/0	69 80	69 70
Consolidato inglese	92 7/16	92 1/2
Ferrovie Lombardo-Venete	463 —	461 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	268 50	267 50
Ferrovie Romane	125 —	127 —
Obbligazioni Romane	190 —	189 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	205 50	205 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	210 50	215 75
Cambio sull'Italia	6 3/8	6 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	487 50	487 50
Azioni id. id.	708 —	707 50
Londra, a vista	25 44	25 45
Aggio dell'oro per mille	2 3/4	2 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 19 giugno.

	18	19
Consolidato inglese	92 1/2	92 1/2
Rendita italiana	68 3/8	68 5/8
Turco	54 —	54 1/8
Spagnuolo	30 1/2	30 1/2

Borsa di Berlino — 19 giugno.

	18	19
Austriache	213 —	213 1/2
Lombarde	122 1/2	123
Mobiliare	206 —	206 1/4
Rendita italiana	67 1/2	67 3/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 20 giugno.

	19	20
Rendita 5 0/0	74 70	74 77 1/2
Napoleoni d'oro	21 43	21 43
Londra 3 mesi	26 93	26 94
Francia, a vista	106 75	106 80
Prestito Nazionale	81 90	81 90
Azioni Tabacchi	750 —	750 —
Obbligazioni Tabacchi	523 —	523 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	482 —	480 50
Obbligazioni id.	226 —	226 —
Buoni Meridionali	541 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1669 1/2	1681 1/2

Tendenza migliore.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 19 *giugno* 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	761 2	761 2	761 0	761 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	20 8	26 2	25 0	20 5	Termometro
Umidità relativa	82	48	64	86	Massimo = 26 8 C. = 21 4 R.
Umidità assoluta	14 98	12 55	14 11	15 43	Minimo = 17 8 C. = 14 2 R.
Anemoscopio	N. 2	SO. 14.	S. 14	S. 0.	
Stato del cielo	6. cirro-cumuli	9. picc. cirri	7. cumuli	10. belliss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 20 *giugno* 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	—	74 72 1/2	74 70	74 77 1/2	74 75	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	82
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	82 20
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	507
Detti Emiss. 1860-64	»	—	73 50	73 35	—	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 20	72 10	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	71 80	71 70	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3990
Banca Romana	»	1000	1672 —	1670 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	571 1/2	570 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	624	623 1/2	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	141 —	140 —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	205 1/2	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	731 —	730 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	410 —	406 —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare		500	519 —	518 —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana		250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	227

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	105 85	105 70
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	26 97	26 95
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	Trieste	90	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr. 21 40, 21 35		— —	—
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. italiana 5 0/0 74 65, 67 1/2, 70 cont.; 74 75, 77 1/2, 80 f. c.
Prestito Romano., Blount 72 10.
Detto, Rothschild 71 70.
Banca Romana 1670.
Banca Generale 570.
Banca Italo-Germanica 623 50.
SS. FF. Romane 140 fine corr.
Anglo-Romana per l'illum. a gas 730.

Il Deputato di Borsa:

Il Sindaco: Alessandro Marchionni.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'UMBRIA

Appalto dei lavori per l'ordinaria manutenzione della strada Eugubina dalla porta Santa Margherita di Perugia al caseggiato di Scheggia, all'incontro della strada nazionale del Furlo nel sessennio 1872-1877.

Avviso di vigesima per il giorno 23 giugno 1872 alle ore 12 meridiane precise.

Nell'esperimento di asta tenuto ieri, i lavori di ordinaria manutenzione della strada Eugubina per il sessennio 1872-1877 rimasero aggiudicati per la somma di lire 72,834 al signor Bosone Lucarelli, il quale offrì un ribasso di 0 50 per cento sul prezzo di appalto in lire 73,200.

Si rende pertanto pubblicamente noto:

1º Che alle ore 12 meridiane del sopradetto giorno 23 giugno corrente scadrà il periodo di tempo (fatali) entro il quale potrà migliorarsi l'accennato prezzo di prima aggiudicazione con un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo stesso;

2º Che le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lire una, debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti e dai respettivi fideiussori, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopradetta, nell'ufficio di segreteria della Deputazione stessa, e dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo di appalto;

3º Che a ciascuna scheda dovrà unirsi, a garanzia dell'offerta, un certificato di deposito di lire 2000 per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di bollo, registrazione e copia del progetto, come pure un certificato di deposito di lire 7320 per il decimo dell'importare dei lavori, in danaro, in cartelle del Debito Pubblico italiano al valore di Borsa, od in obbligazione di persona riconosciuta responsabile; depositi che saranno tenuti fermi solo per quegli cui rimarrà aggiudicato l'appalto;

4º Che ogni concorrente dovrà comprovare la sua idoneità, mediante un certificato rilasciato o vidimato da un ingegnere dell'ufficio tecnico di questa provincia di data non maggiore di 6 mesi;

5º Che le schede, le quali non fossero corredate dei predetti documenti o non fossero presentate entro il termine come sopra fissato, non saranno prese in considerazione;

6º Che il sessennio della manutenzione s'intenderà cominciato col 1º gennaio 1872 per terminare col 31 decembre 1877;

7º Che, presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblicheranno altri avvisi di asta, a termini del regolamento 4 settembre 1870, nº 5852.

8º Che infine il piano dei lavori, come i capitolati generale e speciale di oneri trovansi depositati in Perugia nella segreteria della Deputazione provinciale, e presso l'ingegnere del 1º riparto dell'ufficio tecnico della provincia, ove se ne potrà prendere conoscenza in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane, ed in quelli festivi dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

Perugia, 14 giugno 1872.

D'ordine della Deputazione provinciale
Il Segretario capo: RAMBALDI.

2938

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI SALERNO

Avviso di seguito deliberamento.

In virtù dell'articolo 59 del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1870, nº 5452, si notifica che la provvista di quintali 1800 di grano romanelle occorrente per l'ordinario servizio di un quadrimestre del Panificio Militare di Salerno, descritta nell'avviso d'asta del 3 giugno corrente, è stata all'incanto d'oggi deliberata come appresso:

Quintali 1800 grano romanelle crivellato, in 18 lotti, di quintali 100 ognuno, al prezzo di lire 36 00 al quintale, col ribasso di lire 5 20 per ogni cento lire.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile, ossia i fatali per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, scade al mezzodì del giorno 23 andante (tempo medio di Roma), spirato qual termine, non sarà più accettata alcuna offerta.

Chiunque intende fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal suddetto avviso d'asta, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal medesimo.

L'offerta può essere presentata a quest'ufficio, nonchè a tutti gli uffici d'Intendenza Militare od a quelle autorità militari che li rappresentano. Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Intendenza Militare ufficialmente e prima che scada l'ultimo giorno stabilito pei fatali.

Salerno, 18 giugno 1872.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di guerra: CELEBRANO.

2942

Banca Generale

Avviso.

I portatori dei certificati provvisorii della BANCA GENERALE restano prevenuti che a datare dal dì **1º luglio 1872** si darà principio al concambio dei certificati suddetti:

in **Roma**, presso la sede della Banca Generale, via del Plebiscito, nº 107.
in **Napoli**, presso la Banca Napoletana.
in **Firenze**, presso i signori Emanuele Fenzi e C.
in **Milano**, presso la Banca Lombarda.
in **Torino**, presso la Banca di Torino.
in **Genova**, presso la Banca di Genova.
in **Trieste**, presso i signori Morpurgo e Parente.
in **Vienna**, presso l'*Union-Bank*.

I portatori di detti certificati potranno fare il deposito dei titoli provvisorii presso gli stabilimenti suindicati dal giorno 1º al 5 del prossimo mese di luglio.

La ricevuta che sarà loro consegnata all'atto del deposito dovrà essere presentata presso gli stabilimenti medesimi a cominciare dal dì 10 dello stesso mese di luglio per ottenere la consegna dei titoli definitivi.

Con lo spirare del giorno 5 luglio 1872 il deposito dei titoli provvisorii dovrà farsi esclusivamente presso la sede della Banca Generale in Roma.

I portatori restano anche prevenuti che nell'atto della consegna dei titoli definitivi sarà loro pagato un acconto sull'interesse 5 per 100 pel 1º semestre 1872 in L. 6 25 per azione, a termini della deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Banca Generale del dì 7 giugno corrente. 2940

Regia Prefettura di Roma

MINISTERO DELL'INTERNO

Opere di miglioramento da eseguirsi nei locali del Penitenziario di Paliano per lire 13,250.

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno 5 del prossimo mese di luglio, alle ore 11 antimeridiane, negli uffizi di Prefettura, si terrà pubblico incanto davanti l'ill.mo signor prefetto o suo delegato pei lavori di miglioramento da farsi nel Penitenziario di Paliano, i quali, in base della perizia del Genio civile, in data delli 3 maggio decorso mese, ascendono a lire 13,250.

La perizia ed il capitolato relativo sono depositati nella segreteria di Prefettura ed ostensibili a chiunque nelle ore d'uffizio.

L'asta si terrà col metodo dell'estinzione di candela vergine, osservando le formalità tutte prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870.

Le offerte in ribasso dovranno farsi sulla cifra succitata di L. 13,250.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli aspiranti presentare una cauzione provvisoria di L. 415, in denaro o biglietti di Banca Italiana, per garanzia del contratto e spese del medesimo.

Dovranno inoltre presentare un certificato d'idoneità rilasciato dall'uffizio del Genio civile governativo in data non anteriore di sei mesi al giorno dell'asta.

Il deliberatario dovrà all'atto della stipulazione rilasciare una somma corrispondente al decimo del valore deliberato, in denaro o biglietti di Banca, ovvero in titoli di consolidato italiano al corso di Borsa, che si sarà verificato nel giorno antecedente alla stipulazione; questa cauzione sarà restituita ad opera terminata e collaudata.

L'appaltatore sarà tenuto a dare le opere ultimate entro il termine di giorni 90 dall'atto di consegna, sotto pena di una multa di L. 20 per ogni giorno di ritardo.

Tutte le spese di pubblicazione, incanto, contratto, copie, registrazione e bollo sono a carico dell'appaltatore.

Nell'esecuzione del contratto e dei lavori saranno osservate tutte le condizioni portate dal capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato e dallo speciale del Genio civile succitato.

Il tempo utile per presentare il ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 20 luglio prossimo.

Roma, 18 giugno 1872.

Per l'ufficio di Prefettura
Avv. PIANI.

2955

Città di Oristano

AVVISO.

Mancando nel ginnasio di questo comune i professori patentati per la 1ª e 3ª classe, coll'annuo stipendio rispettivo di lire 1120, ed essendo questo l'unico ostacolo ad ottenerne il pareggiamento, ch'è stato sempre ed è tuttora il più ardente desiderio dell'Amministrazione municipale, il sottoscritto invita coloro che vi aspirassero a presentare in quest'ufficio apposita domanda, corredata del diploma, e d'un certificato di moralità, non più tardi del 31 agosto prossimo.

Il Sindaco: SANNA PODDA.

2888

PROVINCIA DI VICENZA - MUNICIPIO DI LONIGO

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno di lunedì 8 luglio p. v., alle ore 11 di mattina, nella sala maggiore del municipio avrà luogo l'asta a partito segreto per deliberare a chi farà il maggior ribasso sui prezzi unitari contemplati dal relativo progetto, la fornitura dei mezzi occorrenti pella manutenzione delle strade e ponti del comune, e fabbricati tanto di appartenenza del comune stesso quanto dei luoghi pii esistenti nel circondario comunale, e ciò per l'epoca a tutto 31 dicembre 1880 (mille ottocento ottanta).

Nella sottoposta tabella sono indicati i lotti nei quali sono divise le forniture di cui si tratta, la qualità delle medesime ed il presuntivo importo annuo.

Nella tabella stessa appariscono l'ammontare e del deposito a garanzia dell'offerta e della fidejussione. Il deposito e la cauzione dovranno esser costituiti con note della Banca Nazionale o con obbligazioni di Stato al valore della Borsa di Venezia del giorno precedente a quello dell'asta e rispettivamente della stipulazione del contratto. S'intende da sè che le obbligazioni dovranno esser corredate delle cedole semestrali non scadute, e che verrà trattenuto il deposito del solo deliberatario.

I capitoli e le condizioni d'appalto sono ostensibili in tutte le ore d'ufficio nella cancelleria municipale.

Quando in questo esperimento non venisse aggiudicata la delibera per non esservi state offerte almeno di due concorrenti per la qual cosa ne occorresse un secondo, come nel caso di provvisoria aggiudicazione, quindi pel richiamo di migliorie, sarà pubblicato speciale avviso.

Si ritengono operative le disposizioni dei capi II e III, titolo VI della legge 20 marzo 1865, num. 2248, sulle opere pubbliche, non che quelle del regolamento 4 settembre 1870, num. 5852, sulla contabilità generale.

Le spese tutte inerenti e conseguenti all'asta sono a carico dei deliberatarii ritenuto che le cumulative saranno ripartite in proporzione all'importanza dei singoli lotti.

Tabella.

Lotto	QUALITÀ DELLE FORNITURE	IMPORTARE presuntivo annuo delle forniture	IMPORTARE della cauzione	IMPORTARE del deposito d'asta
		Lire	Lire	Lire
I.	Ghiaja, sulle strade: Dal Rio Camparolo alla stazione ferroviaria, Fossacan, Basse di Trassegno, Aluvisano e Dovaro, Pozzola o Due Ponti, Rampa Canello, Boschetto	1458 80	1460	150
II.	Ghiaja, sulle strade: Dal Rio Camparolo fino al confine con Sarego, e dal Guà a S. Giovanni, Madonna, Villaraspa, Lore e Fattorelle, Pontespin, Ponovo, Gramenosa, Preolin, Peagno	994 71	1000	100
III.	Ghiaja e sabbia di Scaranto, sulle strade: Circonvallazione esterna, Mortise, Braggio, Campo Boario, Campo Marzio, Scalette San Daniele, Circo, Concentrica, Bagnolo, Risaje, Stradone di Bagnolo, S. Toma, Cimitero di Bagnolo, Quattro Morari	2082 60	2100	210
IV.	Ghiaja sulle strade: Monticello, S. Fermo, e Cappuccini (carrozzabile e pedonale), Fonte e Monti	708 11	710	71
V.	Ghiaja da giardino sulla piazza: Duomo, Escavi di canali, cementi, sassi, materiali laterizii, pietre calcari, costruzioni di muri, mano d'opera, e più diffusamente come nel relativo progetto	3690 76	3700	370

Osservazioni. — Le forniture potranno esser maggiori o minori a seconda delle ordinazioni della stazione appaltante e dovranno esser fatte quanto ai primi quattro lotti sulle strade di sopra indicate, e rispetto al quinto in qualunque punto del circondario comunale.

Lonigo, li 10 giugno 1872.

Il ff. di Sindaco
Dott. FRIGOTTO.

2849

PREFETTURA DELLA PROV. DI PIACENZA

Secondo esperimento d'asta.

Essendo andato deserto l'esperimento d'asta che, giusta l'avviso 29 aprile 1872, doveva aver luogo il giorno 22 maggio detto per l'appalto dei lavori di una seconda variante al passo della strada Nazionale, n. 20, Genova-Piacenza per Bobbio fra Coni e Dolgo, attraverso il Rio della Libbia, compreso tra il Rio Fellino e quello di Sant'Andrea, della lunghezza di metri 1717 50, il cui progetto rilevato dall'Ufficio tecnico governativo di Piacenza è stato dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato, ed avendo il prefato Ministero con dispaccio 5 giugno andante, n. 7361, 5412 risoluto di doversi tenere un secondo incanto,

Si fa noto

Che si terrà detto secondo incanto in Piacenza, in una sala di questa Prefettura il giorno 26 giugno alle ore 10 antimeridiane per deliberare i lavori suddetti al miglior offerente od anche a quel solo che si presenterà per adire all'asta sotto le seguenti condizioni:

1. Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima presentare i certificati d'idoneità e di moralità, prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2. Dovranno fare un deposito in numerario o biglietti della Banca Nazionale in lire 2500, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta; questo verrà restituito, terminata l'asta, agli accorrenti, meno quello dell'aggiudicatario;

3. L'incanto sarà aperto sulla somma di lire 50,420 00, ed avrà luogo col metodo dell'estinzione della candela vergine, ed i ribassi dovranno farsi in proporzione di un tanto per cento non inferiore ad un mezzo di unità per ogni cento, ossia di centesimi 50 per ogni 100 lire;

4. All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione di lire 5000, in numerario o in biglietti della Banca Nazionale od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valor corrente della Borsa in Roma. Ciò eseguito si restituirà all'appaltatore il deposito provvisorio di lire 2500, meno lire 1200 che si riterranno come fondo per le spese d'asta. Dovrà all'atto stesso presentare una persona idonea e proba che si obblighi di condurre a termine l'appalto nel caso di morte o di assoluto impedimento dell'appaltatore;

5. Il tempo utile per presentare il ribasso del ventesimo del prezzo deliberato scadrà il giorno 11 luglio 1872 alle ore 10 antimeridiane;

6. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi sei a decorrere dalla data del relativo verbale di consegna;

7. Tutte le spese d'asta e di contratto sono a carico dell'accollatario.

Il capitolato e le altre carte relative sono ostensibili nella Segreteria della Prefettura nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Piacenza, 7 giugno 1872.

Il Segretario incaricato
SACCHI PIETRO.

2948

2922

R. PREFETTURA DI PISA

Avviso di seguito deliberamento.

Negl'incanti che ebbero luogo oggi in questa prefettura per l'appalto dei " Lavori di sistemazione delle difese della sponda sinistra del fiume Arno (Massa V.) nel tratto compreso tra Piervicino e le Bocchette „ in base al prezzo d'asta di lire 72,720, restò l'impresa aggiudicata pel ribasso di L. 20 e centesimi 20 per 100, e così per nette L. 58,030 56.

È prevenuto il pubblico che il termine utile (fatali) per fare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo sul prezzo di detto deliberamento, va a scadere a ore 12 meridiane del dì 30 corrente mese, come si annunziava nell'avviso d'asta del dì 27 maggio ultimo perduto, al quale il presente si riferisce, visibile nella segreteria di prefettura coi documenti di corredo, fino all'ora della scadenza del termine come sopra fissato.

Pisa, 16 giugno 1872.

Il Segretario Delegato: T. BRIGNOLE.

COMUNITÀ DI ROCCHETTA TANARO (Circondario d'Asti)

AVVISO D'ASTA.

Addì 16 luglio 1872, alle 10 del mattino, saranno in quest'ufficio municipale poste all'incanto, al prezzo di lire 180 mila, le opere di costruzione di un **Ponte di legname** sul fiume Tanaro, presso questo abitato, e di due tratte di strada di accesso.

L'impresa è vincolata ai capitoli principali e complementari d'appalto, visibili in questa municipale segreteria in un coi documenti tutti del progetto.

A chi ami offrire all'asta, sarà, a semplice richiesta, inviata copia a stampa del montare di ciascuna sorta di lavori e delle condizioni cui hassi a conformare l'incanto.

PER LA GIUNTA MUNICIPALE
Il Sindaco: V. MOGLIOTTI.

2881

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI ROMA

Notificazione per appalto di lavori.

Si avverte il pubblico che la Direzione suddetta nel giorno 9 di luglio p. v., alle ore 10 antimeridiane, procederà all'appalto dei lavori da eseguirsi nella Caserma Cimarra in Roma per l'ammontare di lire 29,000 00.

Sono fissati a giorni quindici i fatali per l'offerta del ribasso del 20º.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio della Direzione medesima in via del Quirinale, nº 9, piano 1º, dalle 8 alle 11 antimeridiane, e dalle 2 alle 5 pomeridiane, ove pure avrà luogo l'incanto col mezzo di offerte segrete, estese su carta da bollo da una lira.

Le offerte possono farsi in tutti gli uffici del Genio Militare, ma non saranno valide se non giungeranno alla Commissione dei contratti prima dell'apertura della scheda segreta.

Roma, il 19 giugno 1872.

PER LA DIREZIONE
Il Segretario: BAGLIONI.

2943

SOCIETÀ DI COSTRUZIONE DI CASE E QUARTIERI IN ROMA

In seguito alla sottoscrizione pubblica del capitale sociale avvenuta dal 3 al 6 corrente, ed in conformità al disposto dall'art. 136 del Codice di commercio, e degli articoli 14, 22, 25, 31, 34, 35 e 42 dello statuto sociale, viene convocata l'assemblea generale degli azionisti pel giorno 10 luglio prossimo, alle ore 12 meridiane, nella sede della Società in Roma (via del Corso, nº 514) onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1º Riconoscimento ed approvazione del versamento delle quote sociali, e del valore degl'immobili conferiti a senso dell'art. 133 del Codice di commercio.

2º Nomine e completamento del Consiglio di amministrazione.

3º Modificazioni allo statuto sociale.

4º Resoconto della gestione in riguardo tanto allo impianto che alla costituzione definitiva della Società, e ratifica conseguente.

Si prevengono i signori azionisti che, a termini dell'art. 22 dello statuto, non possono intervenire all'assemblea generale predetta che i possessori di dieci o più azioni, i quali abbiano almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e così a tutto il 30 corrente, depositate presso la sede della Società le ricevute degli effettuati versamenti in conto ed a saldo azioni e ritiratene le relative marche di ammissione.

Roma, li 20 giugno 1872.

Il Consiglio d'amministrazione.

2947

Banco Unione

GENOVA

Essendo col giorno 11 corrente spirato il termine prescritto dalla Società per effettuare il versamento del quinto decimo sulle azioni Banco Unione contro ritiro del titolo definitivo al portatore, e risultando che rimangono ancora impagate numero 17 ricevute, rappresentanti il complessivo numero di novantuna azione, il sottoscritto invita i portatori di detti certificati a voler effettuare nel più breve tempo possibile i versamenti a saldo del quinto decimo, prevenendoli che trascorso il giorno 30 corrente giugno, la Società, valendosi dei diritti ad essa accordati dagli articoli 152, 153, 154 del Codice di commercio, senz'altro avviso farà vendere i detti certificati per mezzo di un agente di cambio, *a rischio e pericolo* dell'azionista ritardatario.

Genova, 12 giugno 1872.

L'Amministratore Delegato
F. POZZONI.

2899

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in Sarzana:

Sentita la relazione del ricorso, degli atti e documenti uniti vi, fatta dal signor giudice delegato; ricorso che è stato presentato dalla signora contessa Virginia Oldoini del vivente marchese Filippo vedova del conte Francesco Verasis, possidente, nativa di Spezia e residente in Parigi, rappresentata dal procuratore signor Enrico Tagliasacchi per vigore di mandato speciale del 18 aprile scorso, notaio Giovanni Baroni di Firenze,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a trasferire a favore della ricorrente contessa Virginia Oldoini vedova del conte Francesco Verasis di Castiglione la rendita di lire mille, consolidato cinque per cento del Debito Pubblico italiano, di cui nel certificato numero 9480, rilasciato in Firenze il 15 aprile 1869 a favore di Lamporecchi Isabella del fu Ranieri moglie del marchese Filippo Oldoini, ed a tramutare la predetta rendita di lire mille in altrettanta rendita inscritta al portatore, previe le altre formalità dalla legge prescritte.

Sarzana, 21 maggio 1872.

LAGORIO, ff. di presidente.
G. NOZIGLIA, cancelliere.

2723

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto 13 aprile 1872 il detto tribunale, accertata la morte di Benedetta Ottolenghi fu Salvador moglie di Daniele Pontremoli, avvenuta in Chieri il 18 febbraio 1870, e la consolidazione della di lei eredità nel marito in dipendenza del testamento pubblico della medesima in data primo ottobre 1863, rogato Gilardi notajo a Chieri, e degli instrumenti 7 aprile 1870, ricevuto Maggiora notajo in Asti, e 1 novembre 1871, ricevuto Gilardi suddetto, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di operare il tramutamento a favore di Daniele Pontremoli fu Vita di Chieri in cartelle al portatore della rendita consolidata cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore della Benedetta Pontremoli-Ottolenghi suddetta per annue lire centodieci, come da certificato 12 ottobre 1867, num. 116806, previa cancellazione dell'annotazione di vincolo esistente su detto certificato a favore di Felice Matta fu Giovanni Battista di Riva di Chieri, giusta il costui assenso di cui in atto al rogito Gallina notaio in Chieri delli 8 ottobre 1871, e di rimettere dette cartelle al portatore allo stesso Daniele Pontremoli od a chi legalmente sia per rappresentarlo. 2530

ESTRATTO

(2ª *pubblicazione*).

Sul ricorso 24 dicembre 1871 di Carolina Balconi vedova Pianta fu Carlo Giuseppe, domiciliata in Milano, il tribunale civile e correzionale in Milano, sezione seconda, a sensi della legge 11 agosto 1870 e degli articoli 79 e seguenti del relativo regolamento approvato col Regio decreto otto ottobre 1870 ha dichiarato di autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico al tramutamento al nome di detta Carolina Balconi del certificato in data 21 febbraio 1862, numero 543, della rendita di lire 120 attualmente intestato all'ora defunto di lei marito Pianta Michele di Milano.

Ciò si notifica a sensi e per gli effetti degli articoli 89 e 90 del Regio decreto 8 ottobre 1870.

AVV. GIOV. BEROSCHI.

2606

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza sporta da Racca Gabriele, Pietro, Rocco e Giovanna moglie di Rinaldo Giuseppe fu Tommaso, fratelli e sorella, pure del fu Tommaso, al tribunale civile di Saluzzo, onde ottenere il tramutamento al portatore dei certificati di rendita italiana, consolidato tre per cento, iscritti a favore del loro comune fratello Marco Racca, portanti i numeri 21104, della rendita di lire 99, e num. 46, della rendita di lire 1, notati al numero di posizione 51050 il primo e 6615 il secondo, ne emanò decreto col quale si autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico ad addivenire al chiesto tramutamento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse a proporre le sue ragioni nanti il tribunale predetto nei modi e termini previsti dal regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 5 giugno 1872.

CAMILLO PAOLO SPANNA.

2700

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di un libretto smarrito della terza Serie, segnato di n. 111527, per la somma di lire 81, sotto il nome di Nosei Giuseppe.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 17 giugno 1872. 2923

REGIA PRETURA

DEL 4º MANDAMENTO DI ROMA.

Li signori Truzzi Gaetano, del fu altro Gaetano, possidente, nato e domiciliato in Roma, via del Mortaro, numero 17, e la nobil donna signora contessa Marianna Celani del fu conte Giuseppe Antonio, vedova di Gaetano Truzzi, nata e domiciliata in Roma, via Scanderbeck, numero 86, con atto in data quindici giugno 1872, ricevuto dal cancelliere di detta pretura, dichiararono di voler accettare col beneficio dell'inventario l'eredità del fu Giovanni Battista Truzzi, del fu Gaetano, decaduto in Roma il dieci febbraio ultimo scorso, in via Torre Argentina, numero 18, e ad essi devoluta quale loro respettivo figlio e fratello.

Roma, 18 giugno 1872.

Notaio VITTORIO GATTI, cancelliere. 2932

ESTRATTO DI BANDO.

(2ª *pubblicazione*)

In seguito del decreto proferito dalla seconda sezione del tribunale civile di Roma nel dì 15 maggio 1872 registrato con marca da lire 1 20 e della sentenza proferita dallo stesso tribunale, seconda sezione, nel dì 23 decembre 1871, registrata con marca da lire 1 20, nella pubblica udienza che dal tribunale suddetto (seconda sezione) sarà tenuta la mattina del dì 25 luglio 1872, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo l'incanto per la vendita in due lotti degli stabili infradescritti sulla istanza di Anna e Giulia Del Pinto figlie ed eredi del fu Luigi, minorenni e per esse della loro madre Celestina Pasquali vedova Del Pinto, residenti in Roma, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato sig. Niccola Zamputi, dal quale sono rappresentate, escussi in danno di Giuseppe Betti di Monterotondo, sul prezzo stabilito dal perito giudiziale in lire 2620 81 pel primo lotto ed in lire 6684 11 pel secondo lotto, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 6 giugno 1872, registrato con marca da lire 1 20.

Descrizione degli stabili da vendersi.

1º Casa posta in Monterotondo, in contrada via delle Mura, composta di piano terreno e grotta finora impraticabile non essendo costruita la scala per discendervi e di un piano superiore confinante con i beni della vedova di Luigi Betti, Angela Falconi e strada, salvi, ecc., gravata dell'annuo canone perpetuo di scudi 15, a favore di Francesco Roncalli fu Lorenzo di Roma, stimata dal perito giudiziale lire 2620 31;

2º Terreno vignato e seminativo, oggi ridotto a canneto, posto nel territorio di Monterotondo, vocabolo Carpone, della quantità superficiale di tavole 5, cent. 72, confinante coi beni degli eredi Ramarini, Pietro Marconi e Felice Conti, salvi, ecc., stimato come sopra, lire 1230 60;

3º Utile dominio di terreno vignato, posto nel suddetto territorio di Monterotondo, vocabolo Palaggi, della quantità di tavole 12 e 40, confinante coi beni di fratello Cesari, Giuseppe Betti ed il vicolo denominato Palazzi, salvi, ecc., responsivo di annuo canone a favore della Parrocchia di S. Ilario di barili 4 e boccali 8 mosto, stimato come sopra, depurato dal detto canone lire 3480 31;

4º Terreno vignato, posto nelle vicinanze di Monterotondo, vocabolo Cianfroni e Sant'Anna, di quantità superficiale di tavole 5 46, confinante coi beni Gabbonaini, Boniventi, e quello della vedova Carletti, salvi, ecc., stimato come sopra lire 1964 20.

Sul fondo urbano grava la tassa comunale annua di lire 11 73, sopra i fondi rustici grava l'annua imposta diretta verso lo Stato di lire 21 40 e la tassa comunale annua di lire 42 71.

Si avvertono i creditori iscritti sullo stabile predetto di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate insieme ai documenti giustificativi i loro titoli di credito nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando, onde possa seguire il giudizio di graduazione alla istruzione, del quale è stato delegato il signor giudice Corradi.

Dal tribunale civile di Roma, li 17 giugno 1872.

È conforme all'originale.

NICCOLA ZAMPUTI, proc.

2915

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea con decreto quattro giugno corrente dichiarò spettare alla ricorrente Vittoria Ajmini fu Giacinto vedova del medico Gio. Battista Ardissono, nata a Fiorano, residente in Ivrea, li due certificati di rendita consolidato cinque per cento del Debito Pubblico del Regno d'Italia, cioè: l'uno della rendita di lire ottantacinque, in data 21 aprile 1862, col numero 10739; e l'altro della rendita di lire cinquanta, in data 2 luglio 1863, col numero 72413, inscritti al nome del defunto Ajmini Giacinto fu notaio Ferdinando;

Ed autorizzò quindi la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento delli medesimi certificati in altrettanti al portatore a norma della vigente legge.

Ivrea, 8 giugno 1872.

GIO. GIRELLI proc. capo.

2872

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea radunato in camera di consiglio pronunciò decreto del seguente tenore:

Udito il rapporto fatto dal signor giudice delegato Ciochino avvocato Patrizio, e visti ed esaminati i titoli all'appoggio prodotti;

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento delle cartelle pervenute dalla eredità morendo dismessa, della signora Bodojra Elena fu Giuseppe, nata Presbitero d'Ivrea, in data l'una delli 8 febbraio 1868, certificato num. 119799, della rendita annua di lire 550; in data l'altra delli quattro settembre 1869, certificato numero 136480, della rendita annua di lire 825, formanti così la rendita complessiva di lire 1375, previa la chiesta cancellazione del vincolo ipotecario appostovi; da rimettersi per due terze parti al signor Vitale Rafael d'Ivrea, da intestarsi per l'altra terza parte al minore Chiappori Francesco Domenico, qual rappresentante sua madre Paolina Bodojra, con annotazione quest'ultima di vincolo d'usufrutto a favore del Vitale per la concorrente di annue lire 114 durante la vita del Domenico Bodojra avo materno del Francesco Chiappori.

Ivrea, quattro giugno 1872 — Firmati: Trucchi presidente e Ferlosio vicecancelliere.

Si diffida chiunque possa avervi interesse a proporre le sue ragioni avanti il tribunale predetto nei termini e modi stabiliti dal regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Ivrea, 9 giugno 1872.

CAUS. GIRELLI, proc. capo.

2873

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA.

Io infrascritto usciere delegato dalla prima sezione della Regia Corte di appello a forma di legge ho notificata al signor Giuseppe Garau, d'incognito domicilio e dimora, mediante la consegna di una copia all'officio del procuratore del Re, e di altra copia affissa alla porta esterna di detta Regia Corte, qualmente la prima sezione della eccellentissima Corte suddetta in riparazione di una sentenza resa li 10 maggio 1872 dalla prima sezione del tribunale di commercio in Roma, ha sulle istanze del signor Sabatino Di Capua, negoziante, domiciliato elettivamente in Roma, nello studio del signor avvocato Torquato Tancredi, e con sentenza del dì 5 corrente giugno revocata la suenunciata sentenza di primo grado; e dichiarato aperto il fallimento di esso signor Garau riportandolo per ora al dì 26 agosto 1871, con rimandare allo stesso tribunale di commercio ogni altro provvedimento relativo alla procedura del fallimento, ponendo a carico della massa le spese dell'intero giudizio.

Roma, questo dì 19 giugno 1872.

TOMMASO BERTI, usciere presso la Regia Corte d'appello.

2946

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, udito il rapporto del giudice signor Mariottini, deliberando in camera di consiglio, uniformemente al Pubblico Ministero, dichiara aperta la successione testata di Michelangelo Gioglio a norma del testamento olografo del venti e ventitrè maggio 1866, in favore della madre Antonina Miceli e delle germane Filomena, Vincenza e Sebastiano Gioglio. Ordina quindi alla Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti di pagare ai termini del riferito testamento ad Antonina Miceli, Filomena, Vincenza e Sebastiano Gioglio le lire tremila presso della Cassa depositate per premio di assoldamento militare, in favore di Michelangelo Gioglio giusta la polizza numero mille cento novantasei, numero quattrocentottantadue di posizione.

Ordina poi che il presente sia pubblicato nei modi di legge.

Così deliberato dai signori cavaliere Giovanni de Monte vicepresidente, Pasquale de Angelis ed Enrico Mariottini giudici, il dì sei maggio 1872. 2606

DICHIARAZIONE E DIFFIDA.

(3ª *pubblicazione*).

Firenze, li 26 maggio 1872.

Il sottoscritto amministratore del giornale *Il Capitalista* rende a tutti noto di aver recentemente smarriti due titoli provvisori di obbligazioni del prestito di Napoli 1871, portanti i numeri 59055 e 59059, da lui in precedenza insieme ad altri in quella sua qualità e nell'interesse di quella Amministrazione legittimamente acquistati. Prega quindi chi li avesse ritrovati a volerli riportare all'ufficio del giornale *Il Capitalista* posto in Firenze via Valfonda, n. 7, piano terreno, ove gli sarà corrisposta una ricompensa adeguata. Diffida poi chiunque dal fare acquisto di quelle due obbligazioni, che non potrebbero mai essere convertite in titoli definitivi, nè ad effetto alcuno venire riconosciute dalla Banca emittente, alla quale il sottoscritto ha efficacemente provato di essere egli di quelle due obbligazioni l'unico vero e legittimo proprietario.

Copia di questa dichiarazione e diffida viene inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* non che nel Giornale ufficiale della provincia toscana.

In fede di che ecc.

GUIDO BANDINELLI.

2517

INNANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FROSINONE.

NOMINA DI PERITO.

Rosa Sacchetti del fu Francesco di Vallecorsa, ivi domiciliata ed elettivamente a Frosinone nella casa del sottoscritto che la rappresenta per un suo credito di lire 650 90 verso Ippolito Sacchetti fu Francesco di Vallecorsa ivi domiciliato, nel giorno 29 febbraro 1872 gli fece precetto di pagare la somma anzidetta nel termine di trenta giorni; ma questo precetto essendo rimasto infruttuoso e dovendosi procedere alla forzosa espropriazione dei fondi seguenti situati tutti in Vallecorsa e suo territorio, la creditrice domanda la nomina di un perito per la stima e la destinazione del giorno e dell'ora in cui dovrà prestare il giuramento e presentare la relazione:

1º Terreno seminativo vitato, posto alla contrada San Simone, col numero di mappa 121, sezione prima, confinante strada pubblica, Giuseppe Colagiacomo e Francesco De Bonis — 2º Terreno olivato, contrada Santoro, col numero di mappa 2050, sezione terza, confinante Gabriele Giuliani e Teresa De Bonis — 3º Simile in contrada Arelle, col numero di mappa 2073, sezione terza, confinante strada pubblica, Giuseppe Zomparelli e Michele Antobenedetto — 4º Terreno seminativo vitato, alla contrada Farna, col numero di mappa 687, sezione quarta, confinante Giosuè Lauretti, Antonio Bruni e strada a due lati — 5º Terreno olivato alla contrada Valle, col num. di mappa 658, sezione terza, confinante eredi di Vincenzo Lucarj e Michele Palombi — 6º Terreno seminativo olivato alla contrada Pozzo Notar, Pietro, col numero di mappa 168, sezione quarta, confinante la comunità di Vallecorsa, strada, Filippo ed Angelo Bruni — 7º Casa entro l'abitato di Vallecorsa, contrada Porta Miscoria, coi numeri di mappa 1002, 1008, confinante Michele Sacchetti, Michele Tambucci e strada pubblica.

Frosinone, 13 giugno 1872.

AVVOCATO CARLO KAMBO, procuratore. 2908

SVINCOLO DI CARTELLE DI DEPOSITO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Vercelli con decreto 29 aprile e 14 maggio 1872 autorizzò l'Amministrazione della Cassa dei Prestiti e Depositi presso la Direzione Generale del Debito Pubblico a rimettere a Felice Vercellone fu Giuseppe da Sordevolo tanto nella qualità propria, che in quella di procuratore generale della propria madre Angela Piacenza vedova Vercellone e di lui fratelli Pietro, Vincenzo e Clemente fu Giuseppe Vercellone, da Sordevolo, per atto 21 agosto 1871 rogato Maggia, le tre cartelle al portatore sul Debito Pubblico dello Stato aventi li numeri 1482696, 960041 e 510307, del consolidato 1861, della rendita ciascuna di lire 100, contro rimessione del certificato o polizza di deposito in data 18 aprile 1871 e col numero 6484, il tutto sotto condizione che siasi sistemata ogni contabilità per cui venne fatto il deposito di dette tre cartelle.

Vercelli, 8 giugno 1872.

CAMPACCI CARLO, proc.

2927

DELIBERAZIONE

Emessa il dì 27 maggio 1872 dalla seconda sezione del tribunale civile di Napoli.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando, ecc., ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di tramutare in iscrizioni al portatore l'annua rendita cinque per cento, di lire 635, iscritta a favore del defunto signor de Liguori Francesco Saverio fu Domenico contenuta nei certificati numero 115659, per lire 85, numero 129798, per lire 100, numero 110291, per lire 450, consegnandone lire 170 al signor Tommaso de Liguori fu Francesco Saverio, ed ai signori Domenico, Teresa e Giuseppe de Liguori fu Francesco Saverio, lire 155 a ciascuno. 2839

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de'Lucchesi, 4.